sara vita

Società del Gruppo Sara

Offerta al pubblico di

TFM - Trattamento Fine Mandato

Prodotto finanziario di capitalizzazione in forma collettiva (tariffa 015)

- Scheda Sintetica
  - Informazioni Generali
  - Informazioni Specifiche
- Condizioni di contratto
  comprensive di:
  - Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v.
Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86
e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

sara vita

Società del Gruppo Sara

Offerta al pubblico di

TFM - Trattamento Fine Mandato

Prodotto finanziario di capitalizzazione in forma collettiva (tariffa 015)

- Scheda Sintetica
  - Informazioni Generali
  - Informazioni Specifiche

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v.
Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86
e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI GENERALI

La parte "INFORMAZIONI GENERALI", da consegnare obbligatoriamente all'investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

Impresa di assicurazione	Sara Vita Spa Impresa di Assicurazione con sede legale e uffici di direzione in Italia, appartenente al Gruppo Sara.	**Contratto**	Prodotto finanziario di capitalizzazione in forma collettiva denominato TFM - Trattamento Fine Mandato.
Attività finanziarie sottostanti	Il contratto prevede l'investimento in una Gestione interna separata denominata FONDO PIÙ, in euro.		

Proposte di investimento finanziario

Il contratto prevede un piano programmato di premi unici ricorrenti da corrispondere - a seconda della scelta dell'investitore-contraente - con periodicità annuale, semestrale o trimestrale.

Ciascun premio unico ricorrente viene emesso dall'Impresa ad ogni ricorrenza - annuale, semestrale o trimestrale - per un importo pari a quello inizialmente scelto dall'investitore-contraente alla data di sottoscrizione del contratto, ovvero quello eventualmente modificato dallo stesso investitore-contraente.

Tali premi unici ricorrenti devono essere corrisposti entro trenta giorni dalla data di ricorrenza del contratto.

Non viene previsto alcun importo di premio minimo.

È inoltre facoltà dell'investitore-contraente poter effettuare:
- versamenti di aggiornamento, necessari per permettere all'investitore-contraente di integrare - ad esempio a seguito di una assunzione - la prestazione del contratto agli impegni futuri nei confronti dei propri collaboratori
- versamenti aggiuntivi di importo variabile e facoltativi.

Entrambi i versamenti non prevedono alcun importo minimo.

È facoltà dell'investitore-contraente poter modificare ad ogni ricorrenza annuale del contratto sia l'importo del premio unico ricorrente che la periodicità dello stesso; in tal caso l'investitore-contraente comunica la propria decisione di variazione entro sessanta giorni dalla data di ricorrenza annuale del contratto.

L'investitore-contraente può sospendere il pagamento dei premi unici ricorrenti; in tal caso egli ha piena facoltà di riprendere in qualsiasi momento la corresponsione del proprio piano di versamenti senza alcun obbligo di dover corrispondere i premi insoluti.

La proposta di investimento finanziario riferita al Prospetto d'offerta è: FONDO PIÙ e viene illustrata nella parte "INFORMAZIONI SPECIFICHE" della Scheda Sintetica.

TFM - TRATTAMENTO DI FINE MANDATO

Finalità

Il prodotto - finalizzato alla costituzione di un Trattamento di Fine Mandato per i propri collaboratori: soci, amministratori, collaboratori a progetto - è rivolto all'investitore-contraente (Azienda) che intende costituire un capitale rivalutabile annualmente, funzione del rendimento medio annuo lordo ottenuto dalla Gestione interna separata cui il contratto è collegato, al fine di garantirsi per gli impegni futuri nei confronti dei propri collaboratori al termine del loro mandato.

La Gestione interna separata collegata al presente contratto è denominata FONDO PIÙ.

Il prodotto è strutturato in modo da prevedere **singole posizioni**, ciascuna riferita ad ogni singolo collaboratore. In tal caso l'Impresa si impegna a riconoscere il capitale maturato al verificarsi di uno degli eventi di seguito indicati:

- scadenza di ogni singola posizione
- risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione riferibile alla singola posizione
- richiesta di riscatto - parziale o totale - per diversa necessità.

Il prodotto permette - attraverso un piano programmato di premi unici ricorrenti, integrabile con versamenti di aggiornamento e versamenti aggiuntivi facoltativi - la costituzione di un capitale rivalutabile annualmente, ottenuto in base al rendimento medio annuo lordo della Gestione interna separata e riconosciuto annualmente al contratto.

Per l'intero periodo di durata contrattale la rivalutazione non può essere in ogni caso inferiore allo 0, tale valore minimo viene definito misura annua di rivalutazione minima garantita (tasso di rendimento minimo garantito).

Nella fase di determinazione del capitale iniziale investito, il prodotto, tuttavia, prevede il riconoscimento di un rendimento annuo minimo, calcolato per l'intero periodo di durata contrattale e riconosciuto anticipatamente al contratto: tale rendimento annuo minimo viene definito tasso tecnico e risulta essere quello in vigore al momento in cui il collaboratore viene inserito nel contratto e che viene mantenuto inalterato per tutta la durata di ogni singola posizione: alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta risulta essere pari al 2%.

Opzioni contrattuali

Il presente prodotto non prevede la possibilità di convertire il capitale maturato a scadenza in alcuna forma di rendita, né di differirne la scadenza stessa né di prorogare il contratto.

Durata del contratto e delle singole posizioni

La durata minima di permanenza delle singole posizioni è di 5 anni, mentre la durata massima coincide con la durata massima prevista dalle singole posizioni, sempre con un massimo di 25 anni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Informazioni sulla modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione.
La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di proposta.
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avviene il pagamento del premio di perfezionamento e la sottoscrizione, da parte dell'investitore-contraente, del contratto.
L'entrata in vigore del contratto coincide con la data di conclusione dello stesso.
Qualora sul documento di polizza sia indicata una data di decorrenza successiva al

	giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza. **Si rinvia alla Sezione D) della Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.**
Switch e versamenti successivi	Non sono previste operazioni di switch in altre Gestioni interne separate né versamenti successivi da investire in Gestioni interne separate istituite successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.
Rimborso del capitale a scadenza	Il capitale alla scadenza di ciascuna posizione è determinato applicando al capitale iniziale investito, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la misura annua di rivalutazione, ottenuta in funzione del rendimento medio annuo lordo della Gestione interna separata cui il contratto è collegato.
Rimborso del capitale prima della scadenza (prestazione in caso di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione e valore di riscatto)	**Prestazione in caso di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione**: nel caso in cui la liquidazione della prestazione sia richiesta a seguito della risoluzione del rapporto di collaborazione - per fine mandato o morte e in qualsiasi momento - l'importo da liquidare si ottiene scontando, al tasso tecnico, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza della singola posizione. Viene in ogni caso garantito un importo minimo pari ai premi corrisposti al netto della spesa di emissione. **Prestazione in caso di richiesta di riscatto - totale o parziale - per cause diverse dalla cessazione del rapporto di collaborazione**: il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso. In tal caso l'importo da liquidare si ottiene scontando, al tasso tecnico maggiorato di un punto percentuale, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa - al netto di eventuali riscatti parziali effettuati nel periodo compreso tra tale data di ricorrenza e la data di liquidazione - per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza della singola posizione. **In caso di liquidazione per riscatto per cause diverse dalla cessazione del rapporto di collaborazione nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione dei premi corrisposti al netto della spesa di emissione.** **Si rinvia alla Sezione B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni circa le modalità di riscatto.**
Revoca della proposta	Ai sensi dell'Art.176 del D.Lgs 7 dicembre 2005 n.209 l'investitore-contraente può revocare la proposta fino alla conclusione del contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata all'Impresa. Le somme eventualmente pagate dall'investitore-contraente devono essere restituite dall'Impresa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della revoca.

Diritto di recesso	Ai sensi dell'Art.177 del D.Lgs 7 dicembre 2005 n.209 l'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata all'Impresa entro trenta giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto stesso. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa all'investitore-contraente un importo pari ai versamenti effettuati al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e della spesa sostenuta per l'emissione del contratto, pari a Euro 5.
Ulteriore informativa disponibile	Sul sito internet www.saravita.it l'Impresa mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo: • il Prospetto d'offerta aggiornato • il rendiconto annuale • il prospetto annuale della composizione • il Regolamento della Gestione interna separata FONDO PIÙ. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'investitore-contraente le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi e le modalità di rivalutazione del capitale.
Legge applicabile al contratto	Al presente contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire - in conformità a quanto indicato nel D.Lgs.7 dicembre 2005 n. 209 - l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.
Regime linguistico del contratto	Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.
Reclami	Per le informazioni sull'Impresa e sui prodotti l'investitore-contraente può consultare il sito internet www.saravita.it. Per eventuali ulteriori chiarimenti e per richieste di invio della documentazione a disposizione è possibile contattare l'Impresa attraverso e-mail: saravita@sara.it e info@sara.it o il numero telefonico 06/8475.1. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: **Sara Vita Spa** - Gestione Reclami Via Po, 20 - 00168 Roma (RM) - Italia. Fax 06/8475259/251 e Telefono: 068475301 e-mail: gest.reclami@sara-vita.it **Per questioni inerenti al contratto**: Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. **Per questioni attinenti alla trasparenza informativa**: Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, o Via Broletto, 7 - 20123 Milano,

telefono 06.84771/02.724201, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Si rinvia alla Sezione A) della Parte I del Prospetto d'offerta per ulteriori dettagli.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in CONSOB della parte "INFORMAZIONI GENERALI" della Scheda Sintetica: 30/03/2011
Data di validità della parte "INFORMAZIONI GENERALI" della Scheda Sintetica: 31/03/2011

SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte "INFORMAZIONI SPECIFICHE", da consegnare obbligatoriamente all'investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della Gestione interna separata.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Nome	FONDO PIÙ
Gestore	Sara Vita Spa gestisce direttamente la gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la Gestione interna separata FONDO PIÙ.
Altre informazioni	Codice della proposta di investimento finanziario: PR-1 Valuta di denominazione: Euro Data inizio operatività: 1986 La presente proposta di investimento finanziario prevede il versamento di un premio unico ricorrente - da corrispondere ad ogni ricorrenza annuale - pari a Euro 1.200. La finalità della presente proposta è di garantire il rimborso di un capitale a scadenza - ovvero, in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione, di richiesta di riscatto - pari al capitale iniziale investito, rivalutato, ad ogni ricorrenza annuale del contratto in funzione del rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione interna separata cui il contratto è collegato, con garanzia di rendimento minimo. Ciascuna rivalutazione annuale conferita al contratto resta definitivamente acquisita allo stesso, per cui il capitale investito, maturato di anno in anno, non può decrescere.

STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rivalutazione del capitale

Il presente contratto garantisce il rimborso di un capitale a scadenza come di seguito illustrato:

- a seguito del versamento di ciascun premio unico ricorrente, versamento di aggiornamento e versamento aggiuntivo, si determina il capitale iniziale investito corrispondente, che risulta essere - fin dalla fase di determinazione del capitale investito stesso - già comprensivo del tasso tecnico, applicato per ogni anno che intercorre tra la data di versamento di ciascun importo e la data di scadenza del contratto.
  In tal modo, fin dalla fase di determinazione del capitale iniziale investito, viene riconosciuto al contratto un rendimento annuo minimo
- ciascun importo di capitale iniziale investito, ad ogni anniversario della data di decorrenza corrispondente al versamento del premio corrispondente, viene rivalutato in base al rendimento medio annuo lordo della Gestione interna separata
- la modalità di riconoscimento annuale al contratto della rivalutazione è la seguente:
  - l'Impresa dichiara il rendimento medio annuo lordo conseguito dalla Gestione interna separata e stabilisce il rendimento annuo da attribuire al contratto - rendimento attribuito - ottenuto applicando al rendimento medio annuo lordo, di cui sopra, una percentuale - aliquota di retrocessione - di

volta in volta fissata, che in ogni caso non deve risultare inferiore all'82,5%. Tale aliquota viene effettivamente applicata al contratto se e solo se l'importo che residua, da riconoscere all'Impresa, risulti almeno pari all'1% del rendimento medio annuo lordo - importo minimo trattenuto - e se il rendimento attribuito al contratto risulti almeno pari al tasso tecnico
- la misura annua di rivalutazione effettivamente applicata al contratto si ottiene sottraendo al rendimento attribuito di cui sopra il tasso tecnico e scontando, per un anno, il valore ottenuto al tasso tecnico stesso
- la misura annua di rivalutazione minima garantita è pari allo 0; si ricorda in ogni caso che il tasso tecnico è già stato riconosciuto al contratto nella fase di determinazione del capitale iniziale investito.

Il rendimento riconosciuto all'investitore-contraente in base al suddetto meccanismo di rivalutazione viene consolidato annualmente (c.d. rendimento consolidato).

Frequenza di rilevazione:	**la rilevazione del rendimento della Gestione interna separata avviene con frequenza annuale.**
Frequenza di consolidamento:	**il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall'investitore-contraente, avviene con frequenza annuale**.

Il periodo di osservazione preso a riferimento per la determinazione del rendimento medio annuo lordo della Gestione è relativo ai dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale del contratto.

Il periodo di rilevazione del rendimento della Gestione interna separata è legato alla sottoscrizione del contratto e, quindi, alla data di rivalutazione periodica. Ne discende che il rendimento riconosciuto è influenzato dalla data di rivalutazione periodica del capitale.

Le rivalutazioni del capitale attribuite al contratto ad ogni data di ricorrenza risultano definitivamente consolidate, anche in occasione di un eventuale riscatto anticipato.

In tale circostanza, il capitale maturato si determina partendo dal capitale consolidato alla data di ricorrenza del contratto precedente, rivalutando lo stesso fino alla data della richiesta di riscatto in base all'ultimo rendimento attribuito al contratto (c.d. rendimento consolidato). Su tale capitale maturato l'Impresa sconta il tasso tecnico maggiorato di una percentuale dell'1% in funzione del periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza della singola posizione, come indicato all'articolo 9 delle Condizioni di contratto.

La rivalutazione periodica del capitale investito è determinata come segue:
- viene determinato il rendimento medio annuo lordo della Gestione, il cui periodo di osservazione è relativo ai dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale del contratto
- entro il primo del mese che precede la ricorrenza annuale del contratto viene stabilito il rendimento annuo da attribuire al contratto - rendimento attribuito - ottenuto applicando al rendimento medio annuo lordo della Gestione un'aliquota di retrocessione che varia di anno in anno ma che non può risultare inferiore all'82,50% (prelievo percentuale), purché sia garantito all'Impresa un

rendimento trattenuto pari almeno all'1% (prelievo in punti percentuali assoluti)
- la misura annua di rivalutazione effettivamente riconosciuta al contratto si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, il tasso tecnico e scontando per un anno tale valore al tasso tecnico stesso.

Il contratto prevede - per l'intero periodo di durata contrattale - una garanzia di rivalutazione minima pari allo 0, definita misura annua di rivalutazione minima garantita (tasso di rendimento minimo garantito).
Tuttavia è importante sottolineare che il contratto permette di riconoscere, nella fase di determinazione del capitale iniziale investito e per tutti gli anni di durata contrattuale, un rendimento annuo minimo, definito tasso tecnico.

L'Impresa applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento della Gestione interna separata, fatto salvo il tasso di rendimento minimo garantito che rimane garantito all'investitore-contraente.

Prelievo percentuale:	**il tasso di rendimento trattenuto dall'Impresa è variabile e, come prelievo percentuale, non deve risultare inferiore al 17,5% del rendimento medio annuo lordo della Gestione**
Prelievo in punti percentuali assoluti:	**nel caso in cui il rendimento trattenuto dall'Impresa risultasse inferiore all'1%, il tasso di rendimento trattenuto è pari all'1%, prelevato in punti percentuali assoluti dal rendimento medio annuo lordo della Gestione**
Tasso tecnico:	**alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta il tasso tecnico risulta essere pari al 2%**
Capitale rivalutato iniziale:	**il tasso tecnico del 2% viene riconosciuto anticipatamente al contratto e calcolato, per tutto il periodo di durata contrattuale, nella fase della determinazione del capitale iniziale investito, che viene rivalutato di anno in anno**
Tasso di rendimento minimo garantito:	**il contratto prevede - per l'intero periodo di durata contrattale - una garanzia di rivalutazione minima pari allo 0.** **In ogni caso il contratto permette di riconoscere, nella fase di determinazione del capitale iniziale investito e per tutti gli anni di durata contrattuale, un rendimento annuo minimo, definito tasso tecnico.** **Il regime di capitalizzazione applicato è quello composto.**
Frequenza di determinazione:	**Il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di rendimento minimo garantito (c.d. determinazione), avviene con frequenza periodica.** **La periodicità è annua.**

La frequenza di determinazione è pari alla frequenza di consolidamento, pertanto il rendimento riconosciuto annualmente all'investitore-contraente è sempre pari alla

misura annua di rivalutazione minima garantita (tasso di rendimento minimo garantito) più l'eventuale eccedenza calcolata come differenza tra il rendimento retrocesso alla data di ricorrenza del contratto e tale rendimento minimo garantito.

L'Impresa applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento della Gestione interna separata fatto salvo il tasso di rendimento minimo garantito che rimane comunque garantito all'investitore-contraente.

Cedole:	**il presente contratto non prevede la corresponsione di cedole**
Misura di rivalutazione:	la misura annua di rivalutazione effettivamente riconosciuta al contratto si ottiene sottraendo al rendimento attribuito - ottenuto applicando al rendimento medio annuo lordo della Gestione un'aliquota di retrocessione che varia di anno in anno ma che non può risultare inferiore all'82,50% (prelievo percentuale), purché sia garantito all'Impresa un rendimento trattenuto pari almeno all'1% (prelievo in punti percentuali assoluti) - il tasso tecnico e scontando per un anno tale valore al tasso tecnico stesso. **Avvertenza: ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento, salvo il caso di riscatto parziale, non può decrescere.**

Orizzonte temporale d'investimento consigliato

L'orizzonte temporale d'investimento consigliato per la presente proposta d'investimento finanziario al potenziale investitore-contraente è compreso tra i 7 e i 10 anni.

Politica di investimento

Le scelte di investimento vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Inoltre, la Gestione investe in titoli azionari di società ad elevata capitalizzazione e OICR specializzati operanti nei mercati internazionali delle aree geografiche di riferimento.
La politica di investimento adottata dalla Gestione mira ad ottenere rendimenti superiori all'inflazione, sia nel breve che nel lungo termine, e quindi il graduale incremento del capitale investito, offrendo in ogni caso una garanzia di rendimento minimo. Le scelte di investimento sono effettuate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.

Relativamente alla composizione del patrimonio della Gestione interna separata le principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione sono:

- **investimento principale**: in titoli di Stato, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade)
- **investimento in misura residuale**: in titoli azionari quotati su mercati regolamentati ed in quote di OICR. Sono possibili investimenti in depositi

bancari a termine e liquidità. Gli investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro sia in valuta estera.

L'area geografica/mercato di riferimento è: Area EMU (Euro).

Relativamente alla categoria di emittenti, distintamente per tipologia di investimento:
- **investimento principale**: governativi, organismi sovranazionali
- **investimento residuale**: obbligazioni *corporate* con rating almeno pari all'*investment grade*

Nella Gestione è prevista la possibilità di inserire titoli strutturati ma, in considerazione delle caratteristiche della gestione e della determinazione del rendimento, la volatilità dei rendimenti della gestione stessa non riflette quella calcolata sulla base dei valori di mercato delle attività che la compongono.

È escluso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

È inoltre facoltà dell'Impresa utilizzare strumenti derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio e delle esposizioni valutarie.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

Criteri di valorizzazione degli attivi in portafoglio

Il rendimento annuo di FONDO PIÙ per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIÙ di competenza di quel periodo al valore medio del fondo stesso.
Per risultato finanziario di FONDO PIÙ si devono intendere i proventi finanziari di competenza nel periodo annuo di osservazione - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIÙ - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO PIÙ per i beni già di proprietà dell'Impresa.
Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIÙ.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIÙ.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIÙ l'esercizio relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

Avvertenza: le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della Gestione interna separata solo se effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà dell'Impresa di assicurazione sono valutate al prezzo di iscrizione nella Gestione interna separata.

Avvertenza: si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della Gestione interna separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della Gestione interna separata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che la compongono.

Si rinvia alla Sez. B.1) della Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sull'investimento finanziario.

COSTI

Tabella dell'investimento finanziario

La presente proposta di investimento finanziario considera il versamento di un premio unico ricorrente di importo pari a Euro 1.200.

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Voci di costo		PR iniziale	PR succ
A	Costi di caricamento	4,50%	4,40%
B	Commissione di gestione	0,00%	1,00%
C	Altri costi contestuali al versamento	0,00%	0,00%
D	Bonus, premi	0,00%	0,00%
E	Costi delle coperture assicurative	0,00%	0,00%
F	Spese di emissione	0,10%	0,10%

Componenti dell'investimento finanziario		PR iniziale	PR succ
G	Premio versato	100,00%	100,00%
H=G-F	Capitale nominale	99,90%	99,90%
I=H-(A+B+C-D)	Capitale investito	95,40%	94,50%

Avvertenza: la tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sezione C. della Parte I del Prospetto d'offerta.

Descrizione dei costi

Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente

Spese fisse
L'Impresa per far fronte alle spese di emissione del contratto preleva una spesa di emissione pari a Euro 5. Tale importo viene applicato al contratto nel suo complesso e non alle singole posizioni.

Costi di caricamento
I costi di caricamento - gravanti su ciascun premio unico ricorrente, versamento di aggiornamento aggiuntivo e versamento aggiuntivo, al netto della spesa di emissione - atti a coprire i costi di acquisizione e di gestione, rientrano tra le voci di

calcolo per la determinazione dei coefficienti di conversione necessari per convertire ciascun versamento nel capitale iniziale investito.

Tali coefficienti risultano essere funzione del tasso tecnico, della durata contrattuale, della spesa di acquisizione - pari ad una aliquota del 4% da applicare al premio di tariffa - e della spesa di gestione - pari ad una aliquota dello 0,10% per ogni anno di durata contrattuale, da applicarsi sempre al premio di tariffa.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
Il prodotto prevede un costo di rimborso del capitale prima della scadenza solo nel caso di richiesta di liquidazione del valore di riscatto per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione.
In questo caso il capitale maturato, quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, viene scontato del tasso tecnico maggiorato dell'1%, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza del contratto.

Costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente (c.d. costi di gestione dell'Investimento finanziario)
Il contratto prevede che al rendimento medio annuo lordo della Gestione interna separata venga applicata un'aliquota di retrocessione pari almeno all'82,5%, a condizione che all'Impresa risulti un rendimento minimo trattenuto pari almeno all'1%.

Si rinvia alla Sez. C) della Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.

DATI PERIODICI

Rendimento storico

Gestione interna separata FONDO PIÙ

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione	Rendimento trattenuto dall'Impresa	Rendimento riconosciuto agli investitori-contraenti
2006	4,94%	1%	3,94%
2007	4,62%	1%	3,62%
2008	4,32%	1%	3,32%
2009	4,33%	1%	3,33%
2010	4,23%	1%	3,23%

Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Retrocessioni ai distributori

La quota parte percepita in media dai collocatori relativamente all'ultimo anno solare è pari al 2%, ridotto - per le durate inferiori a 10 anni - di un importo pari al rapporto tra la durata e 10.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Valorizzazione dell'investimento

Il rendiconto annuale ed il prospetto annuale della composizione della Gestione interna separata sono disponibili sul sito internet www.saravita.it e possono essere acquisiti su supporto duraturo e sono pubblicati annualmente su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in CONSOB della parte "INFORMAZIONI SPECIFICHE" della Scheda Sintetica: 30/03/2011
Data di validità della parte "INFORMAZIONI SPECIFICHE" della Scheda Sintetica: 31/03/2011

La Gestione Interna Separata FONDO PIÙ è offerta dal 1986.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Impresa di assicurazione Sara Vita Spa si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante legale
Avv. Rosario Alessi

sara vita
via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

Modello V327M SS ed. 03/2011

sara vita

Società del Gruppo Sara

Offerta al pubblico di

TFM - Trattamento Fine Mandato

Prodotto finanziario di capitalizzazione in forma collettiva (tariffa 015)

La presente documentazione si compone di:

- Condizioni di contratto
  comprensive di:
  - Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v.
Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86
e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa

CONDIZIONI DI CONTRATTO

PREMESSA

Il presente contratto appartiene alla categoria dei prodotti finanziari di capitalizzazione in forma collettiva, la cui finalità è quella di costituire una copertura finanziaria necessaria a far fronte, in ogni momento e nei limiti dei versamenti effettuati, ai futuri impegni di pagamento che l'Azienda - investitore-contraente - è tenuta a rispettare nei confronti dei propri collaboratori: soci, amministratori, collaboratori a progetto, prevalentemente in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione.

La costituzione del Trattamento di Fine Mandato dei collaboratori si realizza attraverso un piano programmato di premi unici ricorrenti, integrabile con versamenti di aggiornamento e versamenti aggiuntivi facoltativi che determina nel tempo un capitale rivalutabile annualmente.

Il presente contratto è strutturato in **singole posizioni**, ciascuna intestata ad ogni singolo collaboratore e, distintamente per ciascuna delle singole posizioni attivate, l'Impresa si impegna a riconoscere il capitale maturato in caso di:

- scadenza di ogni singola posizione
- riscatto per risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione riferibile ad ogni singola posizione
- richiesta di riscatto per diverse necessità sempre riferibile ad ogni singola posizione.

Art. 1 Dichiarazioni dell'investitore - contraente

Le dichiarazioni rese in proposta dall'investitore-contraente, sulla base delle quali viene emesso il contratto, devono essere esatte e complete.

Art. 2 Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di contratto, dalla polizza e dalle appendici rilasciate dall'impresa stessa.

Gli obblighi dell'Impresa sono limitati alle prestazioni, di cui all'Art.5, relative ai pagamenti effettuati dall'investitore-contraente.
L'Impresa non assume alcuna responsabilità circa diritti a prestazioni diverse da quelle così garantite.

Entro sessanta giorni dalla data di ricorrenza annuale del contratto viene rilasciato all'investitore-contraente, distintamente per le singole posizioni, un estratto conto riportante la situazione aggiornata della prestazione del contratto con riferimento a ciascun premio versato, distinte per le singole posizioni.

Art. 3 Entrata in vigore e conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avviene il pagamento del premio di perfezionamento e la sottoscrizione da parte dell'investitore-contraente, del contratto.

L'entrata in vigore del contratto coincide con la data di conclusione dello stesso.

Qualora sul documento di polizza sia indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.

Art. 4 Durata del contratto

L'investitore-contraente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione dello stesso.

La durata minima del contratto è di 5 anni e la massima coincide con la durata massima prevista dalle singole posizioni, sempre con un massimo di 25 anni.

Art. 5 Prestazione del contratto

La prestazione del contratto è data dalla somma delle prestazioni relative a ciascun versamento effettuato.

A fronte di ciascun versamento viene garantito il pagamento del capitale rivalutato alla scadenza pattuita ovvero alla data di risoluzione del rapporto di collaborazione.

Art. 6 Pagamento del premio

L'investitore-contraente, alla data di sottoscrizione del contratto, decide un piano programmato di premi unici ricorrenti da corrispondere con periodicità annuale, semestrale o trimestrale.

Ad ogni ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale, a seconda della scelta effettuata dall'investitore-contraente, alla data di sottoscrizione del contratto, l'Impresa emette il premio unico ricorrente per un importo:

- pari a quello inizialmente scelto dall'investitore-contraente alla data di sottoscrizione del contratto

ovvero

- pari a quello eventualmente modificato dall'investitore-contraente.

Ciascun premio unico ricorrente deve essere corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricorrenza del contratto.
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto l'investitore-contraente ha facoltà di modificare sia l'importo del premio unico ricorrente che la periodicità dello stesso.
Tale variazione deve essere comunicata dall'investitore-contraente all'Impresa entro sessanta giorni dalla data di ricorrenza annuale.

È facoltà dell'investitore-contraente di sospendere il pagamento dei premi unici ricorrenti; tuttavia è sempre possibile riprenderne il pagamento in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di dover corrispondere premi unici ricorrenti insoluti.

L'Impresa preleva dai premi versati i costi di caricamento, comprensivi delle spese fisse, che non concorrono a formare il capitale iniziale investito.

L'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare ulteriori versamenti, di seguito indicati:

- versamenti di aggiornamento, che permettono di integrare la prestazione del contratto per gli impegni futuri nei confronti dei propri collaboratori
- versamenti aggiuntivi che l'investitore-contraente ha facoltà di versare ed in cui importo è variabile a scelta dello stesso.

Sia per i premi unici ricorrenti che per i versamenti di aggiornamento e aggiuntivi non si prevede alcun importo minimo.

La decorrenza di ciascun versamento di aggiornamento ovvero versamento aggiuntivo diverso dal premio unico ricorrente, è fissata alla ricorrenza mensile della decorrenza di contratto immediatamente successiva alla data del versamento.

L'Impresa, a fronte del versamento del premio unico ricorrente di perfezionamento, emette la polizza, denominata "prima emissione" mentre, a fronte del versamento di ogni premio unico ricorrente successivo, di ogni eventuale versamento di aggiornamento ovvero versamento aggiuntivo, emette un documento denominato "Inclusione Testa/Premio".

Entrambi i documenti risultano essere parte integrante del contratto.

Ogni versamento è regolato dalle presenti Condizioni di contratto.

Art. 7 Determinazione del capitale iniziale investito

Il capitale iniziale investito corrispondente a ciascun premio unico ricorrente si ottiene moltiplicando l'importo del premio versato, al netto della spesa di emissione, per il coefficiente di conversione riportato nell'allegato 1 - tab. 1 - alle presenti Condizioni di contratto, individuato in relazione al numero di anni interi intercorrenti tra la data di versamento e la data di scadenza.

Il capitale iniziale investito corrispondente a ciascun versamento aggiuntivo ovvero versamento integrativo si ottiene moltiplicando l'importo del versamento effettuato, al netto della spesa di emissione, per il coefficiente di conversione riportato nell'allegato 1 - tab. 1 - alle presenti Condizioni di contratto, individuato in relazione al numero di anni interi intercorrenti tra la data di versamento e la data di scadenza.

Nel caso in cui il versamento venga effettuato oltre i trenta giorni dalla data di ricorrenza annuale del contratto, il capitale iniziale investito come sopra calcolato, viene ridotto per il coefficiente riportato nell'allegato 1 - tab. 2 - corrispondente al numero intero dei mesi trascorsi tra la data di ricorrenza annuale del contratto immediatamente precedente la data di decorrenza del premio unico ricorrente e la data di decorrenza del versamento di aggiornamento ovvero aggiuntivo.

Il coefficiente di conversione viene determinato in funzione di:
- numero di anni interi che intercorrono tra il versamento stesso e la data di scadenza di ogni singola posizione
- costi di caricamento
- tasso tecnico, che risulta essere quello in vigore al momento in cui il dipendente viene inserito nel contratto e che viene mantenuto inalterato per tutta la durata di permanenza nel contratto di ogni singola posizione.

Art. 8 Rivalutazione annuale del capitale investito
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il capitale investito in vigore nel periodo annuale precedente viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di rivalutazione, parte integrante del presente contratto.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto sono soggetti a rivalutazione sia i capitali relativi ai versamenti effettuati nell'anno, sia i capitali relativi ai versamenti effettuati negli anni precedenti, con le modalità di seguito descritte:
- i capitali investiti relativi ai premi unici ricorrenti, ai versamenti di aggiornamento e ai versamenti aggiuntivi effettuati nell'anno vengono rivalutati riducendo la misura di rivalutazione annua di cui al punto A) della Clausola di rivalutazione, in proporzione al periodo che intercorre tra la data di ciascun versamento e la data di ricorrenza annuale successiva del contratto
- i capitali investiti relativi ai premi ricorrenti, ai versamenti di aggiornamento e ai versamenti aggiuntivi effettuati negli anni precedenti vengono rivalutati applicando la misura di rivalutazione annua di cui al punto A) della Clausola di rivalutazione.

La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto.

Ciascuna rivalutazione annuale conferita al contratto resta definitivamente acquisita allo stesso.

Art. 9 Rimborso del capitale investito prima della scadenza del contratto
È prevista la facoltà di rimborso del capitale maturato prima della scadenza del contratto per le seguenti tipologie di richiesta:

Prestazione in caso di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione:
l'importo da liquidare a seguito della risoluzione del rapporto di collaborazione si ottiene scontando, al tasso tecnico, come sopra definito, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza del contratto, con un minimo pari ai premi corrisposti al netto della spesa di emissione.

La risoluzione del rapporto di lavoro del collaboratore deve essere riferita ad ogni singola posizione individuale, qualunque ne sia la causa: fine mandato o morte e in qualsiasi momento essa avvenga e la liquidazione si applica alla posizione cui la richiesta si riferisce.

L'investitore-contraente deve fornire documentazione adeguata comprovante la cessazione del rapporto di collaborazione.

Prestazione in caso di richiesta di riscatto - parziale o totale - per cause diverse dalla cessazione del rapporto di collaborazione:
l'Impresa prevede la facoltà di riscattare il capitale maturato per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso.
In tal caso l'importo da liquidare si ottiene scontando al tasso tecnico, come sopra definito, maggiorato di un punto percentuale, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa - al netto di eventuali riscatti parziali effettuati nel periodo compreso tra tale data di ricorrenza e la data di liquidazione - per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza del contratto.

Art. 10 Clausola di rivalutazione
Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di contratti per i quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate.
A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione interna separata FONDO PIÙ attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura annua della rivalutazione
L'Impresa dichiara, entro il primo giorno del mese che precede la ricorrenza annuale del contratto, il rendimento medio annuo lordo da attribuire al contratto (rendimento attribuito), ottenuto come minimo tra:
- il rendimento medio annuo lordo, di cui al punto 3) del Regolamento, moltiplicato per l'aliquota di retrocessione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'82,5%
- la differenza tra il rendimento medio annuo lordo e 1 punto percentuale, che rappresenta il rendimento trattenuto dall'Impresa.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico, come già definito, e scontando, per un anno, il valore così ottenuto al medesimo tasso tecnico.
Tale importo non può essere in alcun caso negativo.

B. Rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni ricorrenza annuale, il contratto, in pieno vigore, viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura della rivalutazione. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta all'investitore-contraente.

Art. 11 Cessione - Pegno - Vincolo
L'investitore-contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta dell'investitore-contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 12 Beneficiario
Per il presente contratto Beneficiari sono:
- in caso di vita il collaboratore stesso
- in caso di morte gli eredi legittimi e/o testamentari del collaboratore, salvo diverse designazioni riportate in polizza.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che l'investitore-contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.

Art. 13 Pagamenti dell'Impresa
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati all'Impresa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad

individuare con esattezza gli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore del Beneficiario.
Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente del Beneficiario.

Art. 14 Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) dell'investitore-contraente o Beneficiario avente diritto alla prestazione.

Art. 15 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

Art. 16 Diritto di revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto, così come definita al precedente art. 3, l'investitore-contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della proposta stessa, indirizzata a:
Sara Vita Spa - Via Po, 20 - 00198 Roma.
A fronte della revoca, l'Impresa annulla la proposta prevenuta.

Art.17 Diritto di recesso
L'investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita al precedente art.3, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: **Sara Vita Spa** - Via Po, 20 - 00198 Roma.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'Impresa rimborsa all'investitore-contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

L'Impresa ha altresì il diritto di recuperare anche le spese sostenute per l'emissione del contratto indicate in polizza alla voce "spesa di emissione".

ALLEGATO 1
Tabella 1 - Coefficienti di conversione del premio in capitale (capitale per unità di premio)

Anni	Coefficienti	Anni	Coefficienti
1	0,978177	14	1,248221
2	0,996701	15	1,271844
3	1,015579	16	1,295908
4	1,034800	17	1,320428
5	1,054396	18	1,345406
6	1,074356	19	1,370858
7	1,094703	20	1,396785
8	1,115424	21	1,423204
9	1,136532	22	1,450137
10	1,158051	23	1,477563
11	1,179969	24	1,505503
12	1,202299	25	1,533978
13	1,225040		

Tali coefficienti comprendono il rendimento annuo minimo riconosciuto al contratto, definito tasso tecnico che, alla data di redazione del presente allegato 1, risulta essere pari al 2%.

Tabella 2 - Coefficienti di conversione relativi ai versamenti di aggiornamento e ai versamenti aggiuntivi

Mesi	Coefficienti	Mesi	Coefficienti
1	0,998	7	0,989
2	0,997	8	0,987
3	0,995	9	0,985
4	0,993	10	0,984
5	0,992	11	0,982
6	0,990		

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (Area industriale assicurativa)

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

a) è diretto all'espletamento da parte dell'Impresa delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui l'Impresa è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dell'Impresa delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti dell'Impresa stessa
c) può riguardare la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e lo svolgimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1, comma 2. lett. b), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconessione; utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è previsto l'utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica
c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento. Si tratta in particolare di soggetti quali: mediatori di assicurazione e riassicurazione, promotori finanziari, produttori e canali di acquisizione di assicurazione, altri soggetti inerenti lo specifico rapporto, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per conto dell'Impresa quali legali, periti, medici, società di servizi per il quietanzamento, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi amministrativi, società di servizi assicurativi, società di servizi postali, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

3. Conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile)
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

a) nei casi di cui al punto 3. lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri
b) nel caso di cui al punto 3. lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Ambito di comunicazione dei dati
Nel rispetto delle modalità sopra indicate, strettamente necessarie per effettuare le attività di trattamento dati sopra descritte:

a) i dati personali potranno essere comunicati - sia per le finalità di cui al punto 1, lett. a), sia per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, promotori finanziari, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministeri competenti, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni)
b) inoltre, in caso di Suo consenso, i dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1. lett. b) e c), a Società di servizi di cui Sara Vita si avvale (quali agenti, promotori finanziari, società di servizi postali, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela) ed alle altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), che provvederanno al loro trattamento nella qualità di autonomi Titolari per il perseguimento delle stesse finalità di:
   - rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e svolgimento di ricerche di mercato e indagini statistiche
   - promozione di propri prodotti o servizi.

L'elenco dei destinatari della comunicazione, ivi compreso l'elenco delle Società del Gruppo, costantemente aggiornato, può essere agevolmente conosciuto scrivendo a Sara Vita Spa, presso la sede dell'Impresa.

5 Bis. Conoscenza all'interno dell'azienda
I dati possono essere trattati da parte dei responsabili e degli incaricati dei trattamenti delle Aree industriale assicurativa ed amministrativa, nonché dall'Area commerciale e marketing, in caso di prestazione del consenso per le finalità promozionali e di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero
I dati personali possono essere trasferiti all'estero a società terze che - nell'ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali dell'Impresa.

8. Diritti dell'interessato
L'art.7 del codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali
TITOLARE del trattamento dei dati è: **Sara Vita Spa** - sede e Direzione Generale: Via Po 20, 00198 Roma - Italia tel. 06.8475.1.
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile nel sito: www.saravita.it.

sara vita
via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

Modello V327M CC ed. 03/2011

sara vita

Società del Gruppo Sara

Offerta al pubblico di

TFM - Trattamento Fine Mandato

Prodotto finanziario di capitalizzazione in forma collettiva (tariffa 015)

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'investitore-contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d'Offerta è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob della Copertina: 30/03/2011
Data di validità della Copertina: 31/03/2011

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto.

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v.
Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86
e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

PARTE I DEL PROSPETTO D'OFFERTA
INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

La Parte I del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta dell'investitore-contraente, è volta ad illustrare ulteriori informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in CONSOB della Parte I:30/12/2011

Data di validità della Parte I: 31/12/2011

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Sara Vita Società per azioni, in forma abbreviata Sara Vita Spa (Impresa) è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n. 594 del 18/06/97.
L'Impresa appartiene al Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.
L'Impresa ha sede legale ed uffici di direzione in Italia, Roma, Via Po n.20 - 00198, tel. 06.84.751 - sito internet www.saravita.it, e-mail: saravita@sara.it e info@sara.it.

Per ulteriori informazioni sull'Impresa e sul suo gruppo di appartenenza si rinvia alla Parte III - Sezione A, par.1 del Prospetto d'offerta.

2. CONFLITTI DI INTERESSE

L'Impresa si riserva di affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nelle Gestioni interne separate a società facenti parte del Gruppo Sara a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.
Nella gestione degli attivi sopra richiamati il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi compresi parti di OICR, emessi da società appartenenti al Gruppo Sara.

Attualmente tra l'Impresa e gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti ai prodotti distribuiti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni ovvero di altra utilità. In caso di eventuali accordi futuri le commissioni retrocesse all'Impresa, ovvero il valore monetario delle diverse utilità concesse, saranno poste a beneficio dei contratti - oltre ad essere illustrati, in fase pre-contrattuale, nei documenti d'offerta dei prodotti - nel rendiconto annuale della Gestione interna separata, nella quale saranno indicati gli importi delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti (e nel caso di utilità rappresentate da servizi, il valore monetario dei medesimi).

In ogni caso l'Impresa si impegna ad ottenere per gli investitori-contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dagli accordi di cui sopra.
In generale, Sara Vita colloca i propri prodotti per il tramite della rete agenziale di Sara Vita.
Sara Vita Spa fa parte del Gruppo Sara ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa; tale circostanza configura una situazione per la quale sussistono dei conflitti di interesse.

Tuttavia l'Impresa, pur in presenza di tale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti.

L'Impresa è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

L'Impresa può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli investitori-contraenti, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire. L'Impresa assicura che l'investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalle percezione di utilità ad esso spettanti.
L'Impresa non ha stipulato nessun accordo di riconoscimento di utilità.

3 RECLAMI
Per le informazioni sull'Impresa e sui prodotti l'investitore-contraente può consultare il sito internet www.saravita.it.
Per eventuali ulteriori chiarimenti e per richieste di invio della documentazione a disposizione è possibile contattare l'Impresa attraverso e-mail: saravita@sara.it e info@sara.it. o il numero telefonico 06/8475.1.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Sara Vita Spa - Gestione Reclami
Via Po, 20 - 00168 ROMA (RM) - ITALIA.
Fax 06/8475259/251 e Telefono: 068475301
e-mail: gest.reclami@sara-vita.it

Per questioni inerenti al contratto:
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

Per questioni attinenti alla trasparenza informativa:
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, o Via Broletto, 7 - 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE

4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

4.1 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Il prodotto descritto appartiene alla categoria dei prodotti finanziari di capitalizzazione in forma collettiva, stipulati dall'investitore-contraente (Azienda) e dall'Impresa.

La finalità del prodotto è quella di costituire una copertura finanziaria necessaria a far fronte, in ogni momento e nei limiti dei versamenti effettuati, ai futuri impegni di pagamento che l'investitore-contraente è tenuto a rispettare nei confronti dei propri collaboratori: soci, amministratori, collaboratori a progetto, prevalentemente in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione.

Beneficiario del contratto in caso di vita risulta essere il collaboratore, mentre Beneficiario in caso di morte del collaboratore risultano essere gli eredi testamentari o in mancanza legittimi dello stesso, ovvero chiunque venga da questi designato.

Il prodotto è strutturato in **singole posizioni**, ciascuna intestata ad ogni singolo collaboratore.
L'Impresa si impegna a riconoscere, distintamente per ciascuna delle singole posizioni che risultano attivate, il capitale maturato in caso di:
- scadenza di ogni singola posizione
- risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione riferibile ad ogni singola posizione
- richiesta di riscatto - parziale o totale - per diverse necessità sempre riferibile ad ogni singola posizione.

Per mezzo di un piano programmato di premi unici ricorrenti - da corrispondere con periodicità annuale, semestrale o trimestrale - integrabile con versamenti di aggiornamento e/o versamenti aggiuntivi facoltativi, il prodotto permette di costituire un capitale che si rivaluta annualmente in funzione del rendimento medio annuo

lordo ottenuto dalla Gestione interna separata, cui il contratto è collegato, denominata FONDO PIÙ.

La determinazione del rendimento medio annuo lordo avviene, su base annua, una volta al mese. Tale rendimento non può in ogni caso essere inferiore alla misura annua di rivalutazione minima garantita (tasso di rendimento minimo garantito), definita di seguito, pari a 0 e garantita per tutta la durata del contratto.
Importante sottolineare, tuttavia, che il prodotto prevede il riconoscimento di un rendimento annuo minimo - definito tasso tecnico - calcolato per tutto il periodo di durata contrattale e riconosciuto anticipatamente al contratto nella fase di determinazione del capitale iniziale investito.

Tale tasso tecnico viene mantenuto inalterato per tutto il periodo di permanenza di ogni singola posizione nel contratto stesso.
Alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta il tasso tecnico risulta essere pari al 2%.

4.2 DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto può essere scelta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione dello stesso.

La durata minima è di 5 anni e la massima coincide con la durata massima prevista dalle singole posizioni, sempre con un massimo non superiore a 25 anni.

4.3 VERSAMENTO DEI PREMI
Il contratto prevede un piano programmato di premi unici ricorrenti, da corrispondere a scelta dell'investitore-contraente con periodicità annuale, semestrale o trimestrale. Non è previsto alcun importo di premio minimo.

L'Impresa emette, ad ogni ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale, il premio unico ricorrente per un importo pari a quello inizialmente scelto dall'investitore-contraente alla data di sottoscrizione del contratto, ovvero a quello eventualmente modificato dall'investitore-contraente.

È facoltà dell'investitore-contraente effettuare ulteriori versamenti definiti come segue:
- **versamenti di aggiornamento**, utilizzati per integrare - ad esempio in caso di nuove assunzioni - la prestazione del contratto agli impegni futuri nei confronti dei propri collaboratori
- **versamenti aggiuntivi** di importo variabile e facoltativi.

In entrambi i casi non si prevede alcun importo minimo dei versamenti.

I versamenti corrisposti - premi unici ricorrenti, versamenti di aggiornamento ed aggiuntivi - al netto delle spese di emissione e dei costi di seguito indicati, sono investiti nella Gestione interna separata cui è collegato il contratto e costituiscono il capitale iniziale investito, già comprensivo del tasso tecnico riconosciuto al contratto anticipatamente, e per tutti gli anni, in fase di determinazione del capitale investito stesso.

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I premi annui ricorrenti versati al netto dei costi (c.d. capitale investito) sono investiti nella Gestione interna separata FONDO PIÙ.

La denominazione della proposta di investimento finanziario è: FONDO PIÙ a premio unico ricorrente.

La gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la Gestione interna separata FONDO PIÙ viene svolta direttamente da Sara Vita Spa.

Codice della proposta di investimento finanziario: PR-1

La valuta di denominazione della Gestione interna separata FONDO PIÙ è: Euro
La data di inizio operatività della Gestione interna separata FONDO PIÙ è: 1986.

La finalità della presente proposta di investimento è quella di garantire il rimborso di un capitale a scadenza - ovvero in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione, di richiesta di riscatto - pari al capitale iniziale

investito, rivalutato ad ogni ricorrenza annuale del contratto in funzione del rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione interna separata, cui il contratto è collegato.

L'Impresa determina il rendimento medio annuo lordo conseguito dalla Gestione interna separata e stabilisce il rendimento annuo da attribuire al contratto (rendimento attribuito), che si ottiene moltiplicando il rendimento medio annuo lordo per l'aliquota di retrocessione, che non deve risultare inferiore all'82,5%, purché residui a favore dell' Impresa un rendimento di almeno 1 punto percentuale.
La corrispondente misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico, già riconosciuto al contratto, e scontando per un anno il valore così ottenuto al tasso tecnico stesso.

Ciascuna rivalutazione annuale conferita al contratto resta definitivamente acquisita allo stesso, per cui il capitale investito, maturato di anno in anno, non può decrescere.

5. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE
Alla data di scadenza del contratto viene rimborsato all'investitore-contraente un importo determinato in base al meccanismo di rivalutazione del capitale investito, che dipende dal rendimento rilevato della Gestione interna separata FONDO PIÙ il primo del mese che precede la ricorrenza annuale di ogni singolo contratto, al netto del rendimento trattenuto dall'Impresa a titolo di costi di gestione dell'investimento finanziario pari, come minimo, all'1% del rendimento stesso.
In ogni caso la rivalutazione annua del capitale non deve risultare inferiore alla misura annua di rivalutazione minima garantita dall'Impresa (tasso di rendimento minimo garantito).
Tale misura è pari a 0.

È importante sottolineare che il contratto permette di riconoscere, nella fase di determinazione del capitale iniziale investito e per tutti gli anni di durata contrattuale, un rendimento annuo minimo, definito tasso tecnico.

Il rendimento riconosciuto all'investitore-contraente in base al suddetto meccanismo di rivalutazione (c.d. rendimento consolidato) viene consolidato annualmente.

Si rinvia al par. 5.1 per la descrizione dettagliata del meccanismo di rivalutazione.

La rilevazione del rendimento della Gestione interna separata avviene con frequenza annua.

Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall'investitore-contraente, avviene con frequenza annua.

Il periodo che viene preso come riferimento per osservare il rendimento rilevato della Gestione interna separata FONDO PIÙ, il cui valore partecipa al meccanismo di rivalutazione del capitale, è costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto.

Il periodo di rilevazione del rendimento della Gestione interna separata è legato alla sottoscrizione del contratto e, quindi, alla data di rivalutazione periodica. Ne discende che il rendimento riconosciuto è influenzato dalla data di rivalutazione periodica del capitale.

Ogni rivalutazione annuale attribuita al contratto resta definitivamente acquisita allo stesso, per cui il capitale maturato di anno in anno non può decrescere, anche in caso di eventuale riscatto anticipato.
In tale circostanza, il capitale maturato si determina partendo dal capitale consolidato alla data di ricorrenza del contratto precedente, rivalutando lo stesso fino alla data della richiesta di riscatto in base all'ultimo rendimento attribuito al contratto (c.d. rendimento consolidato). Su tale capitale maturato l'impresa sconta il tasso tecnico e di una percentuale dell'1% in funzione del periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza della singola posizione, come indicato alla Sezione C, par. 13.1.3.

5.1 RIVALUTAZIONE PERIODICA
La rivalutazione periodica del capitale investito è determinata come segue:
- viene determinato il rendimento medio annuo lordo della Gestione, il cui periodo di osservazione è relativo ai

dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale del contratto
- entro il primo del mese che precede la ricorrenza annuale del contratto viene stabilito il rendimento annuo da attribuire al contratto - rendimento attribuito - ottenuto applicando al rendimento medio annuo lordo della Gestione un'aliquota di retrocessione che varia di anno in anno ma che non può risultare inferiore all'82,50% (prelievo percentuale), purché sia garantito all'Impresa un rendimento trattenuto pari almeno all'1% (prelievo in punti percentuali assoluti)
- la misura annua di rivalutazione effettivamente riconosciuta al contratto si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, il tasso tecnico e scontando per un anno tale valore al tasso tecnico stesso.

Il contratto prevede - per l'intero periodo di durata contrattale - una garanzia di rivalutazione minima pari allo 0, definito misura annua minima di rivalutazione garantita (tasso di rendimento minimo garantito).
Tuttavia è importante sottolineare che il contratto permette di riconoscere, nella fase di determinazione del capitale iniziale investito e per tutti gli anni di durata contrattuale, un rendimento annuo minimo, definito tasso tecnico.

Ciascuna rivalutazione annuale conferita al contratto resta definitivamente acquisita allo stesso, per cui il capitale investito, maturato di anno in anno, non può decrescere.

Il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di rendimento minimo garantito (c.d. determinazione), avviene con frequenza annuale.

La frequenza di determinazione del rendimento della Gestione coincide con la frequenza della sua certificazione, pertanto il rendimento riconosciuto all'investitore-contraente è sempre pari alla misura annua di rivalutazione minima garantita (tasso di rendimento minimo garantito) più l'eventuale eccedenza calcolata come differenza tra il rendimento retrocesso e tale misura annua minima di rivalutazione garantita.

L'impresa applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento della Gestione interna separata fatto salvo il tasso di rendimento minimo garantito che rimane garantito all'investitore-contraente.

L'incremento periodico attribuito al capitale maturato rispetto al periodo precedente (c.d. misura di rivalutazione) avviene ad ogni ricorrenza annuale del contratto (data di rivalutazione) nel seguente modo:
- l'Impresa dichiara il rendimento medio annuo lordo conseguito dalla Gestione interna separata e stabilisce il rendimento annuo da attribuire al contratto - rendimento attribuito - ottenuto applicando al rendimento medio annuo lordo, di cui sopra, una percentuale - aliquota di retrocessione - di volta in volta fissata, che in ogni caso non deve risultare inferiore all'82,5%.
  Tale aliquota viene effettivamente applicata al contratto se e solo se l'importo che residua, da riconoscere all'Impresa, risulti almeno pari all'1% del rendimento medio annuo lordo - importo minimo trattenuto - e se il rendimento attribuito al contratto risulti almeno pari al tasso tecnico
- la misura annua di rivalutazione effettivamente applicata al contratto si ottiene sottraendo al rendimento attribuito di cui sopra il tasso tecnico e scontando, per un anno, il valore ottenuto al tasso tecnico stesso
- la misura annua di rivalutazione minima garantita (tasso di rendimento minimo garantito) è pari allo 0; si ricorda in ogni caso che il tasso tecnico è già stato riconosciuto al contratto nella fase di determinazione del capitale iniziale investito.

Ad ogni ricorrenza annuale sono soggetti a rivalutazione sia i capitali relativi ai versamenti effettuati nell'anno, sia i capitali relativi ai versamenti effettuati negli anni precedenti.

Avvertenza: ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.

Esemplificazioni algebriche del meccanismo di rivalutazione del capitale:
- Capitale iniziale, già comprensivo del tasso tecnico del 2%, al 01/02/2011 (data di decorrenza del contratto): Euro 1.200
- Rendimento della Gestione interna separata dichiarato dall'Impresa il 01/01/2012 (e applicato alla ricorrenza del contratto): **6,00%**

- Aliquota di retrocessione: 82,5%
- Minimo trattenuto dall'Impresa: 1%
- Tasso tecnico: 2%
- Rendimento retrocesso all'investitore-contraente il 01/02/2012 pari al minimo tra: [(6,00%*82,5%) e 6,00% -1%)] = 4,95%
- Misura di rivalutazione effettivamente applicata al contratto pari al massimo tra: [((4,95% - 2%)/(1+2%)) e 0] = 2,89%
- Rendimento consolidato all'investitore-contraente il 01/02/2012: 2,89%
- Rivalutazione del capitale al 01/04/2012: Euro 1.200,00 x 2,89% = Euro 34,68
- Capitale maturato al 01/02/2012: Euro 1.234,68

- Capitale iniziale, già comprensivo del tasso tecnico del 2%, al 01/02/2011 (data di decorrenza del contratto): Euro 1.200
- Rendimento della Gestione interna separata dichiarato dall'Impresa il 01/01/2012 (e applicato alla ricorrenza del contratto): **5,00%**
- Aliquota di retrocessione: 82,5%
- Minimo trattenuto dall'Impresa: 1%
- Tasso tecnico: 2%
- Rendimento retrocesso all'investitore-contraente il 01/02/2012 pari al minimo tra: [(5,00%*82,5%) e 5,00% -1%)] = 4,00%
- Misura di rivalutazione effettivamente applicata al contratto pari al massimo tra: [((4,00%-2%)/(1+2%)) e 0] = 1,98%
- Rendimento consolidato all'investitore-contraente il 01/02/2012: 1,98%
- Rivalutazione del capitale al 01/04/2012: Euro 1.200,00 x 1,98% = Euro 23,76
- Capitale maturato al 01/02/2012: Euro 1.223,76

Si rinvia ai parr. 7 e 8 per informazioni sulla Gestione interna separata FONDO PIÙ.

6. ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO

L'orizzonte temporale d'investimento consigliato al potenziale investitore-contraente, per la presente proposta d'investimento finanziario, è compreso tra i 7 e i 10 anni.

7. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

L'investimento finanziario è costituito dalla Gestione interna separata FONDO PIÙ.

a) composizione del patrimonio della Gestione interna separata:

Le principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione sono:

- **investimento principale**: in titoli di Stato, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade)
- **investimento in misura residuale**: in titoli azionari quotati su mercati regolamentati ed in quote di OICR. Sono possibili investimenti in depositi bancari a termine e liquidità. Gli investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in euro sia in valuta estera.

La Gestione alla data di redazione del presente Prospetto non investe in strumenti finanziari e/o attivi emessi o gestiti da società/soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa.
Qualora, al fine di migliorare il risultato della Gestione, si ritenesse opportuno inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

L'area geografica/mercato di riferimento è: Area EMU (Euro)

Relativamente alla categoria di emittenti, distintamente per tipologia di investimento:

- **investimento principale**: governativi, organismi sovranazionali
- **investimento residuale:** obbligazioni *corporate* con rating almeno pari all'*investment grade*

b) politica di investimento

Le scelte di investimento vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Inoltre, investe in titoli azionari di società ad elevata capitalizzazione e OICR specializzati operanti nei mercati internazionali dell aree geografiche di riferimento.
La politica di investimento adottata dalla gestione mira ad ottenere rendimenti superiori all'inflazione, sia nel breve che nel lungo termine, e quindi il graduale incremento del capitale investito, offrendo in ogni caso una garanzia di rendimento minimo. Le scelte di investimento sono effettuate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.

c) fattori di rischio rilevanti
Duration: la componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una duration pari a 4 anni.

Rating: investimento in obbligazioni con rating almeno pari all'*investment grade* (BB) ed il rating medio si attesta attorno a A+.

Nella Gestione è prevista la possibilità di inserire titoli strutturati ma, in considerazione delle caratteristiche e della determinazione del rendimento, la volatilità dei rendimenti della stessa non riflette quella calcolata sulla base dei valori di mercato delle attività che la compongono.

Paesi Emergenti: è escluso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

È inoltre facoltà dell'Impresa utilizzare strumenti derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio e delle esposizioni valutarie.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

d) Società di revisione
La Società di revisione incaricata di certificare la gestione è Reconta Ernst&Young S.p.A. con sede legale in Italia, Via Po, 32 00198 Roma, iscritta nell'Albo speciale di cui all'articolo 161 del D.Lgs: 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni.

8. CRITERIO DI VALORIZZAZIONE DEGLI ATTIVI IN PORTAFOGLIO
Il rendimento annuo di FONDO PIÙ per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIÙ di competenza di quel periodo al valore medio del fondo stesso.
Per risultato finanziario di FONDO PIÙ si devono intendere i proventi finanziari di competenza nel periodo annuo di osservazione - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIÙ - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO PIÙ per i beni già di proprietà dell'Impresa.
Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIÙ.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIÙ.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIÙ l'esercizio relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria del contratto.

Avvertenza: le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della Gestione interna separata solo se effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà dell'Impresa di assicurazione sono valutate al prezzo di iscrizione nella Gestione interna separata.

Avvertenza: si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della Gestione interna separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della Gestione interna separata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che la compongono.

9. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI

La presente proposta di investimento finanziario considera il versamento di un premio unico ricorrente di importo pari a Euro 1.200.

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto della spesa di emissione prevista dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Voci di costo		PR iniziale	PR succ
A	Costi di caricamento	4,50%	4,40%
B	Commissione di gestione	0,00%	1,00%
C	Altri costi contestuali al versamento	0,00%	0,00%
D	Bonus, premi	0,00%	0,00%
E	Costi delle coperture assicurative	0,00%	0,00%
F	Spese di emissione	0,10%	0,10%
Componenti dell'investimento finanziario		**PR iniziale**	**PR succ**
G	Premio versato	100,00%	100,00%
H=G-F	Capitale nominale	99,90%	99,90%
I=H-(A+B+C-D)	Capitale investito	95,40%	94,50%

Avvertenza: la tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sezione C.

B2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

10. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA

Il capitale alla scadenza di ogni singola posizione viene determinato in funzione del rendimento medio annuo lordo della Gestione interna separata cui è collegato il contratto, più precisamente si ottiene applicando ogni anno al capitale investito iniziale la misura annua di rivalutazione determinata secondo quanto indicato al punto 4.2.

Nel caso in cui si abbia la tassazione sui proventi maturati dalla Gestione interna separata, derivanti dalle quote di OICR detenuti, l'Impresa trattiene tale credito d'imposta che, di conseguaenza, non va a beneficio dell'investitore-contraente.

L'Impresa non attribuisce all'investitore-contraente i crediti d'imposta.

Si rinvia alla Sezione C, par. 13 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

11. RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (c.d. RISCATTO)

Il prodotto riconosce la facoltà di rimborso del capitale maturato prima della scadenza del contratto.
Distintamente per tipologia di richiesta di rimborso la modalità è di seguito descritta:

Prestazione in caso di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione:
nel caso l'investitore-contraente richieda la liquidazione della prestazione a seguito della risoluzione del rapporto di collaborazione l'importo da liquidare si ottiene scontando, al tasso tecnico, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza della singola posizione.
La risoluzione del rapporto di collaborazione è riferita ad ogni singola posizione individuale qualunque ne sia la causa: fine mandato o morte e in qualsiasi momento esso avvenga.

In ogni caso si garantisce un importo minimo pari ai premi corrisposti al netto della spesa di emissione.

La liquidazione si applica alla posizione cui la richiesta si riferisce.

Prestazione in caso di richiesta di riscatto per cause diverse dalla cessazione del rapporto di collaborazione:
l'Impresa prevede la facoltà di riscattare il capitale maturato per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione, purchè sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso.

In tal caso l'importo da liquidare si ottiene scontando al tasso tecnico maggiorato dell'1%, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza della singola posizione.

Si rinvia alla Sezione D, par. 13.1.3 per il dettaglio sui costi di rimborso.

Si rinvia inoltre alla Sezione D, par. 17 per le informazioni circa le modalità di esercizio del riscatto.

In termini generali, il rendimento minimo garantito dell'investimento finanziario opera anche in caso di riscatto alle medesime condizioni previste per il rimborso del capitale a scadenza.

Nel caso in cui si abbia la tassazione sui proventi maturati dalla Gestione interna separata, derivanti dalle quote di OICR detenuti, l'Impresa trattiene tale credito d'imposta che, di conseguenza, non va a beneficio dell'investitore-contraente.

L'Impresa non attribuisce all'investitore-contraente i crediti d'imposta.

Ad eccezione della liquidazione per cessazione del rapporto di collaborazione, nei primi anni di durata del contratto i costi direttamente e indirettamente supportati dall'investitore-contarente possono essere tali da non consentire la restituzione dei premi corrisposti al netto delle spese di emissione.

12. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI

All'investitore-contraente non è concessa facoltà di esercitare alcuna opzione contrattuale, né differire la scadenza, né prorogare il contratto stesso.

****

I termini di pagamento concessi all'Impresa sono pari a trenta giorni dalla data di richiesta della liquidazione, completa di documentazione, oltre tali termini sono dovuti gli interessi di mora.
I termini di prescrizione per l'esercizio del diritto alle prestazioni, come previsto dalla normativa vigente, si estinguono in due anni dalla data di esigibilità delle prestazioni stesse (articolo 2952 del codice civile). Trascorsi i dieci anni l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo, di cui all'art. 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2005 n.266.
Per la documentazione che l'investitore-contraente, ovvero il Beneficiario, è tenuto a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni, si rinvia alle Condizioni di contratto.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

13. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

13.1 COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

13.1.1 SPESE FISSE

L'Impresa per far fronte alle spese di emissione del contratto preleva una spesa di emissione pari Euro 5. Tale importo viene applicato al contratto nel suo complesso e non alle singole posizioni.

13.1.2 COSTI DI CARICAMENTO

I costi di caricamento - gravanti su ciascun premio unico ricorrente, versamento di aggiornamento aggiuntivo e versamento aggiuntivo, al netto della spesa di emissione - atti a coprire i costi di acquisizione e di gestione, rientrano tra le voci di calcolo per la determinazione dei coefficienti di conversione necessari per convertire ciascun versamento nel capitale iniziale investito.

Tali coefficienti risultano essere funzione del tasso tecnico, della durata contrattuale, della spesa di acquisizione - pari ad una aliquota del 4% da applicare al premio di tariffa - e della spesa di gestione - pari ad una aliquota dello 0,10% per ogni anno di durata contrattuale, da applicarsi sempre al premio di tariffa.

Quindi il caricamento complessivo può andare da un minimo del 4,5% in contratti con durata 5 anni ad un massimo del 6,5% per contratti con durata 25 anni.

Di conseguenza i caricamenti decrescono dello 0,1% annuo per ciascun versamento corrisposto dopo la prima annualità.

13.1.3 COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (c.d. COSTI DI RISCATTO)

Il prodotto prevede un costo di rimborso del capitale prima della scadenza solo nel caso di richiesta di liquidazione del valore di riscatto per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione.

In questo caso il capitale maturato, quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, viene scontato del tasso tecnico maggiorato dell'1%, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta e la data di scadenza del contratto.

13.1.4 COSTI DI SWITCH

Il presente contratto non prevede la facoltà di switch.

13.2 COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE
(c.d. GESTIONE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO)

Il contratto prevede che al rendimento medio annuo lordo della Gestione interna separata venga applicata un'aliquota di retrocessione pari almeno all'82,5%, a condizione che all'Impresa risulti un rendimento minimo trattenuto pari almeno all'1%.

13.3 ALTRI COSTI

Il presente contratto non prevede altri costi.

14. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Non sono previste agevolazioni finanziarie a favore dell'investitore-contraente, in termini di sconti sugli oneri di cui ai par. 13.1 e 13.2.

15. REGIME FISCALE

Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza del contratto qui descritto sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 20%, sulla differenza fra la somma dovuta dall'Impresa e l'ammontare dei premi corrisposti dall'investitore-contraente.

L'imposta sostitutiva di cui sopra viene ridotta nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti. Di conseguenza si beneficia indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli pubblici ed equivalenti, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto negli stessi titoli. La quota di titoli pubblici ed equivalenti presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche viene determinato ogni anno dall'Impresa.

L'Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito di attività commerciale qualora gli interessi presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

Si rimanda alla Parte III, Sezione C, par.7 del Prospetto d'offerta per ulteriori informazioni.

D. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA RECESSO.

16.1 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
Il contratto può essere sottoscritto presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione.

È possibile sottoscrivere il contratto esclusivamente utilizzando l'apposito modulo di proposta.

Il perfezionamento e la conclusione del contratto avvengono a seguito del pagamento del premio di perfezionamento e la sottoscrizione da parte dell'investitore-contraente, del contratto.
L'entrata in vigore del contratto e la conclusione dello stesso coincidono.

Nel caso il documento di polizza indichi una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.

Il pagamento del premio può avvenire, con le modalità di seguito indicate:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trsferibilità, intestati all'Impresa oppure intestati all'intermediario espressamente in tale qualità
- ordini di bonifico
- altri mezzi di pagamento bancario o postale
- sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'intermediario espressamente in tale qualità.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento del premio in contanti.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, l'investitore-contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

Si rimanda alla Parte III, Sezione B, par.4 del Prospetto d'offerta per ulteriori informazioni.

16.2 MODALITÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA.
Ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005 n. 209, l'investitore-contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto. A tal fine, l'investitore-contraente deve inviare una lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede dell'Impresa e così intestata: **Sara Vita Spa** - Via Po 20 - 00198 Roma, con l'indicazione di tale volontà.
Gli obblighi assunti dall'investitore-contraente e dall'Impresa cessano dal ricevimento della comunicazione stessa.
L'Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'investitore-contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

16.3 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRATTO
Ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005 n. 209, l'investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l'investitore-contraente deve inviare una lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede dell'Impresa e così intestata: **Sara Vita Spa** - Via Po 20 - 00198 Roma, con l'indicazione di tale volontà.
Gli obblighi assunti dall'investitore-contraente e dall'Impresa cessano dal ricevimento della comunicazione stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa rimborsa all'investitore-contraente il premio versato, diminuito delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui alla Sezione C par. 13.1.1. della presente Parte I, a condizione che queste siano quantificate nella proposta e nel contratto.

17. MODALITÀ DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO
L'investitore-contraente, per richiedere il riscatto del capitale maturato alla data della richiesta, anche in misura parziale, deve presentare all'Impresa richiesta scritta accompagnata dalla documentazione indicata all'art. 9 delle Condizioni di contratto.
Il modulo per la richiesta di liquidazione che reca l'elenco completo dei documenti da consegnare in relazione a ciascuna ipotesi di liquidazione, viene fornito dall'intermediario e deve essere compilato e sottoscritto dagli aventi diritto per le richieste di pagamento.

Per maggiori informazioni l'investitore-contarente può rivolgersi all'Ufficio gestione del portafoglio dell'Impresa:
Sara Vita Spa, Via Po 20, 00198 Roma
telefono 06/8475759, fax 06/8475765
e-mail: saravita@sara.it.

Tranne che nel caso di liquidazione per cessazione dell'attività lavorativa, il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione B, par.5.

18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI (c.d. SWITCH)
Il presente contratto non prevede la possibilità di effettuare operazioni di switch.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al presente contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire - in conformità a quanto indicato nel D.Lgs. 7 dicembre 2005 n. 209 - l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

20. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO
Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

21. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI
L'Impresa comunica tempestivamente all'investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d'offerta o nel Regolamento della Gestione interna separata, intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle condizioni contrattuali e alla normativa applicabile.

L'Impresa si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni dalla ricorrenza annuale prevista per la rivalutazione delle prestazioni, un estratto conto annuale della posizione contenente le seguenti informazioni minimali:
- premi versati e valore del capitale maturato alla data di riferimento dell'estratto conto precedente
- premi versati nell'anno per collaboratore
- valore di riscatto in caso di cessazione del rapporto di collaborazione
- valore del capitale maturato alla data di riferimento dell'estratto conto per cessazione di rapporto di collaborazione
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto per cessazione di rapporto di collaborazione
- rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione interna separata, rendimento attribuito, aliquota di retrocessione, rendimento trattenuto dall'Impresa, misura annua di rivalutazione.

L'Impresa comunica annualmente all'investitore-contraente, entro il mese di febbraio, la Parte II del presente Prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rendimento della Gestione interna separata, necessari alla determinazione della rivalutazione periodica del capitale investito.

Il presente contratto non prevede la possibilità della sua trasformazione in altro contratto.
Il Prospetto d'offerta aggiornato, il rendiconto annuale, il prospetto annuale della composizione della Gestione

interna separata ed il Regolamento della Gestione interna separata sono disponibili sul sito internet www.saravita.it e possono essere acquisiti su supporto duraturo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sara Vita Spa con sede legale in Via Po, 20 Roma, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti del presente Prospetto d'offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante legale
Avv. Rosario Alessi

sara vita
via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

Modello V327M PI ed. 12/2011

PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL'INVESTIMENTO

La Parte II del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta dell'investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sui dati periodici di rendimento dell'investimento finanziario.

Data di deposito in CONSOB della Parte II: 30/03/2011

Data di validità della Parte II: 31/03/2011

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa Sezione sono rappresentati i tassi di rendimento medio annuo lordo realizzati dalla Gestione interna separata FONDO PIÙ negli ultimi 5 periodi di osservazione, la quota parte del rendimento effettivamente trattenuto dall'Impresa ed i corrispondenti tassi di rendimento riconosciuti agli investitori-contraenti.
I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato(*) - aventi durata pari alla scadenza del contratto - e con il tasso di inflazione(**)

Gestione interna Separata FONDO PIÙ

Anno	Rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione	Rendimento effettivamente trattenuto dall'Impresa	Rendimento riconosciuto agli investitori-contraenti	Tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato	Tasso di Inflazione
2006	4,94%	1%	3,94%	3,86%	2,00%
2007	4,62%	1%	3,62%	4,41%	1,71%
2008	4,32%	1%	3,32%	4,46%	3,23%
2009	4,33%	1%	3,33%	3,54%	0,75%
2010	4,23%	1%	3,23%	3,35%	1,55%

(*) Fonte Banca d'Italia: media del Rendistato, per ciascun anno dal 2006 al 2010
(**) Fonte ISTAT: il valore del tasso di inflazione indicato è determinato sull'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Data di inizio operatività della Gestione imprese separata:	**ottobre 1986**
Periodo previsto di durata:	**illimitata**
Patrimonio netto della gestione risultante all'ultimo rendiconto annuale (31/12/2010):	**Euro 352.517.700**

La quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 13.1 e 13.2 della Parte I del Prospetto d'offerta, relativamente all'ultimo anno solare è pari a:

anno 2010	2%, ridotto - per le durate inferiori a 10 anni - di un importo pari al rapporto tra la durata e 10.

sara vita
via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

Modello V327M PII ed. 03/2011

PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA
ALTRE INFORMAZIONI

La Parte III del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta dell'investitore-contraente, è volta ad illustrare ulteriori informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in CONSOB della Parte III: 30/12/2011

Data di validità della Parte III: 31/12/2011

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Sara Vita Società per azioni, in forma abbreviata Sara Vita Spa (Impresa) è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n. 594 del 18/06/97.
L'Impresa appartiene al Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.

La durata dell'Impresa è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e la chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Le attività esercitate dall'Impresa sono le seguenti:
- la prestazione di servizi assicurativi e finanziari realizzata attraverso l'emissione, la promozione e l'organizzazione di prodotti assicurativi e finanziari collegati a gestioni assicurative separate e a fondi interni d'investimento, curando l'amministrazione dei rapporti con gli investitori-contraenti
- la prestazione di servizi previdenziali realizzata attraverso l'emissione, la promozione e l'organizzazione di piani individuali pensionistici collegati a gestioni assicurative separate e a fondi interni d'investimento e fondi pensione aperti, curando l'amministrazione dei rapporti con gli iscritti
- lo svolgimento dell'attività di consulenza assicurative e previdenziale in materia di assicurazioni sulla vita e di prodotti di previdenza complementare.

Il Gruppo Sara opera nei mercati assicurativo e finanziario. L'offerta spazia dalla protezione dai rischi alla previdenza integrativa, dal risparmio gestito e amministrato ai prodotti tipicamente bancari. Il Gruppo utilizza i tradizionali canali distributivi, quali agenti, promotori finanziari e broker.

Il capitale sociale dell'Impresa è di Euro 26.000.000 sottoscritto e interamente versato.

L'Impresa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

Altre informazioni relative alle attività esercitate dall''Impresa e al Gruppo di appartenenza, all'organo amministrativo, all'organo di controllo e ai componenti di tali organi, nonché alle persone che esercitano funzioni direttive dell'Impresa e agli altri prodotti finanziari offerti sono fornite sul sito internet dell'Impresa www.saravita.it.

2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

I soggetti distributori del prodotto sono:
- Agenti di assicurazione dell'Impresa, iscritti al Registro Unico Intermediari ISVAP alla sezione A
- Broker iscritti al Registro Unico Intermediari ISVAP alla sezione B
- Addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'Intermediario per il quale operano, iscritti al Registro Unico Intermediari ISVAP alla sezione E.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta la revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio dell'Impresa sono effettuati dalla società di revisione Reconta Ernst Young S.p.A. con sede in Italia, Via Po 32, 00198 Roma.

B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO

4. SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso i soggetti incaricati della distribuzione.

La sottoscrizione avviene esclusivamente tramite consegna del modulo di proposta compilato in ogni sua parte.

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avviene il pagamento del premio di perfezionamento e la sottoscrizione da parte dell'investitore-contraente, del contratto.

L'entrata in vigore del contratto coincide con la data di conclusione dello stesso.
Qualora sul documento di polizza sia indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.

È prevista la possibilità di effettuare versamenti di aggiornamento e versamenti aggiuntivi successivamente alla data di decorrenza del contratto.

Il versamento del premio - unico ricorrente, versamento di aggiornamento e versamento aggiuntivo - può essere effettuato presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione, con le modalità di seguito indicate:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa oppure intestati all'intermediario espressamente in tale qualità
- ordini di bonifico
- altri mezzi di pagamento bancario o postale
- sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale Beneficiario l'intermediario espressamente in tale qualità.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento del premio in contanti.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, l'investitore-contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

A fronte della corresponsione del premio unico ricorrente, l'Impresa emette la polizza di assicurazione che risulta essere parte integrante del contratto.
A fronte di ogni eventuale corresponsione del versamento di aggiornamento e del versamento aggiuntivo, l'Impresa invia all'investitore-contraente un certificato di assicurazione, che attesta l'operazione. In entrambi i documenti si indica, tra l'altro, l'ammontare del capitale investito ottenuto a seguito del versamento effettuato e la data di decorrenza.

5. RISCATTO

Il prodotto riconosce la facoltà di rimborso del capitale maturato prima della scadenza del contratto.

Si indica di seguito la modalità di rimborso per diversa tipologia di richiesta:

Prestazione in caso di richiesta di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione: nel caso l'investitore-contraente richieda la liquidazione della prestazione a seguito della risoluzione del rapporto di collaborazione l'importo da liquidare si ottiene scontando, al tasso tecnico, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza di ciascuna delle singole posizioni.
La risoluzione del rapporto di collaborazione è riferita ad ogni singola posizione individuale qualunque ne sia la causa: fine mandato o morte, e in qualsiasi momento esso avvenga.

In ogni caso si garantisce un importo minimo pari ai premi corrisposti al netto della spesa di emissione.
La liquidazione si applica alla posizione cui la richiesta si riferisce.

Prestazione in caso di richiesta di riscatto per cause diverse dalla cessazione del rapporto di

collaborazione: l'Impresa prevede la facoltà di riscattare il capitale maturato per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso.

In tal caso l'importo da liquidare si ottiene scontando al tasso tecnico maggiorato dell'1%, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza di ciascuna singola posizione.

L'investitore-contraente, per richiedere la liquidazione del capitale maturato alla data della richiesta deve presentare all'Impresa richiesta scritta accompagnata dalla documentazione indicata all'art. 9 delle Condizioni di contratto.

Gli Intermediari rendono disponibile il "Modulo di richiesta di liquidazione" che presenta l'elenco completo dei documenti da consegnare all'Impresa, distintamente per tipologia di richiesta.
Il modulo deve essere compilato e sottoscritto dagli aventi diritto e:

- consegnato all'Intermediario, presso cui è collocato il proprio contratto

ovvero

- inviato direttamente all'Impresa allegando ad esso tutti i documenti necessari con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: **Sara Vita Spa** - Via Po 20, 00198 Roma.

Per maggiori informazioni l'investitore-contraente può rivolgersi all'Ufficio gestione portafoglio dell'Impresa:
Sara Vita Spa, Via Po 20, 00198 Roma
telefono 06/8475759, fax 06/8475765
e-mail: saravita@sara.it.

6. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI (c.d. SWITCH)

Il presente contratto non prevede la possibilità di effettuare operazioni di switch.

C) REGIME FISCALE

7. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

7.1 TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Se corrisposte in forma di capitale, le somme dovute dall'Impresa in dipendenza del contratto sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 20% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati, tranne che nei casi in cui viene ridotta di una misura inferiore e per la quale si rimanda al punto 15 della Parte I.

L'Impresa non opera la ritenuta della predetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'Impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il contratto nell'ambito di attività commerciale, l'Impresa non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

7.2 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'Impresa in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

7.3 DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI DESIGNATI

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'Impresa.

sara vita
via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

Modello V327M PIII edizione 12/2011

Modulo di Proposta
Barrare le caselle corrispondenti alle risposte

sara vita

TFM - Trattamento di Fine Mandato (tariffa 015)

Data di deposito in CONSOB del Modulo di proposta: 30/03/2011 - Data di validità del Modulo di proposta: 31/03/2011

Rete distributiva: Agenzia | Codice | Produttore

Investitore-Contraente

Denominazione | Telefono | e-mail

Sede sociale: indirizzo | CAP | Località | Prov.

Partita IVA | Sottogruppo attività cod. descr. | ATECO cod.

Dati del Legale rappresentante

Cognome e Nome | Sesso | Codice Fiscale

Data di nascita | Luogo di nascita | Nazione

Indirizzo di residenza | CAP | Prov.

Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza, per inoltro corrispondenza) | CAP | Località | Prov.

Tipo di documento di riconoscimento | Numero documento | Ente di rilascio

Luogo di rilascio | Prov. | Data rilascio/rinnovo | Data scadenza | Telefono | e-mail

Professione | Sottogruppo attività cod. descr. | ATECO cod. descr.

Beneficiari in caso di vita

☐ Collaboratore

Beneficiari in caso di morte

☐ Eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi del collaboratore

☐

Caratteristiche del contratto

DURATA ANNI: si rimanda alla tabella in seconda pagina | **DATA DI DECORRENZA**:

Premio e modalità di pagamento

PREMIO UNICO RICORRENTE

PRIMO ANNO Euro + Euro 5 per spesa di emissione (indicare il corrispondente totale presente nella tabella in seconda pagina)
ANNI SUCCESSIVI Euro + Euro 5 per spesa di emissione (indicare il corrispondente totale presente nella tabella in seconda pagina)

Nel caso di frazionamento del premio unico ricorrente con cadenza:

☐ **SEMESTRALE** l'importo da corrispondere in fase di sottoscrizione del contratto è pari al 50% del premio sopra indicato, più Euro 5 di spesa di emissione

☐ **TRIMESTRALE** l'importo da corrispondere in fase di sottoscrizione del contratto è pari al 25% del premio sopra indicato, più Euro 5 di spesa di emissione

Il premio viene corrisposto con una delle seguenti modalità: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa, oppure girati all'Intermediario espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronici che abbiano quale beneficiario l'Intermediario espressamente in tale qualità.

ATTENZIONE: non è previsto pagamento in contanti

FAC-SIMILE

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v.
Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa

Dichiarazioni dell'investitore-contraente

L'investitore-contraente dichiara che sono stati consegnati a sue mani, prima della sottoscrizione, i seguenti documenti relativi a TFM - TRATTAMENTO FINE MANDATO (mod. V327M): la Scheda Sintetica - Informazioni Generali - la Scheda Sintetica - Infomazioni Specifiche del Prospetto d'offerta redatto secondo le prescrizioni CONSOB e le relative Condizioni di contratto, comprensive dell'Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza. L'investitore-contraente dichiara altresì di essere stato informato che, su propria richiesta, può ottenere la Parte I, la Parte II, la Parte III ed il Regolamento della Gestione interna separata FONDO PIÙ, a cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto.

L'investitore-contraente dichiara inoltre di aver preso atto ed accettare le Condizioni di contratto che costituiscono parte integrante del contratto.

Luogo e data **L'investitore-contraente**

L'investitore-contraente dichiara, infine, di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, i documenti informativi precontrattuali previsti ai sensi dell'art. 49, Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e inerenti a:
1. obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti degli investitori-contraenti (**7A**); 2. informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con l'investitore-contraente (**7B**); 3. informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse (**7B**); 4. informazioni sugli strumenti di tutela dell'investitore-contraente (**7B**).

Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto investitore-contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed, ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice, acconsente al trattamento dei dati sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con l'Impresa e, inoltre, acconsente:

- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi e dei bisogni della clientela effettuata dall'Impresa o, per suo conto, da società specializzate cui, a tale scopo, l'Impresa stessa può comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica ☐ SÌ ☐ NO
- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale e/o vendita di servizi delle società del Gruppo effettuate dall'Impresa o, per suo conto, da società specializzate cui, a tale scopo, l'Impresa stessa può comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica ☐ SÌ ☐ NO
- alla comunicazione a società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relative a prodotti o servizi della Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica ☐ SÌ ☐ NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Luogo e data **L'investitore-contraente**

Revocabilità della proposta e recesso dal contratto
L'investitore-contraente dichiara di essere stato informato, ai sensi degli artt.176 e 177 del D.Lgs. 209/2005, che può revocare la presente proposta fino alla data di conclusione del contratto e che, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, gli può recedere dallo stesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di contratto; si precisa a tal fine che l'eventuale spesa di emissione viene indicata in polizza alla voce "spesa di emissione".

Nel caso di offerta fuori sede l'investitore-contraente dichiara di essere stato informato che, ai sensi dell'art.30 del D.lgs.58/98 (TUF) l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della proposta e che entro tale termine egli può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto senza alcuna spesa.

Luogo e data **L'investitore-contraente**

Elenco dei collaboratori

Cognome Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Durata anni	Premio unico ricorrente primo anno (Euro)	Premio unico ricorrente anni successivi (Euro)
			Totale		

L'investore-contraente dichiara di aver fornito in modo veritiero e completo l'elenco dei propri collaboratori ed i dati ad essi riferiti.

Luogo e data **L'investitore-contraente**

Dati dell'Intermediario

Generalità dell'Intermediario (acquisitore) che ha effettuato la rilevazione dei dati dell'investitore-contraente ai sensi del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

Nome e Cognome dell'Intermediario (stampatello)

Firma dell'Intermediario (*) Firma dell'Agenzia

(*) Firma dell'Intermediario che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario.

FAC-SIMILE

Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto

Il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nell'interesse del Cliente (investitore-contraente), informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto, che intende sottoscrivere rispetto agli obiettivi che intende perseguire, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni pregiudica la valutazione.

A. Informazioni sull'investitore-contraente

Ha persone con rapporto di collaborazione?

1☐ **SÌ**	2☐ **NO**
Proseguire con la valutazione	**Non adeguato**

B. Informazioni sugli obiettivi in relazione all'investimento

Quali sono gli obiettivi che intende perseguire con l'investimento?

1☐ **Accantonamento finalizzato al TFM - Trattamento Fine Mandato**	2☐ **previdenza/pensione complementare**	3☐ **protezi… ficurati… per il risc… no**
Proseguire con la valutazione	**Non adeguato**	**Non adeg…**

C. Informazioni sulla situazione finanziaria

Le sue disponibilità finanziarie Le consentono di sostenere il pagamento del pre…

1☐ **SÌ**	2☐ **NO**
Proseguire con la valutazione	**Non adeguato**

D. Informazioni sull'esperienza finanziaria

L'esperienza finanziaria è

1☐ **BASSA**	2☐ **MEDI…**	3☐ **ALTA**
Proseguire con la valutazione	**Proseg…re … valutazion…**	**Proseguire con la valutazione**

E. Informazioni sulla propensione al rischi…

La propensione al rischio è

1☐ **BASSA**	2☐ **…EDIA**	3☐ **ALTA**
Adeguato	**…eguato**	**Adeguato**

Luogo e data _____ **Cliente** _____

Il sottoscritto Intermediario _____ dichiara che, sulla base delle risposte fornite dal Cliente nel "Questionario per la valutazione dell… …atezza del co…tto", il prodotto offerto è adeguato alle esigenze del Cliente.

Luogo e data _____ **…mediario** _____

ATTENZIONE: Le se… …vono essere compilate e firmate esclusivamente se il Cliente si rifiuta di rispondere a tutte o ad alcune delle domand… "Que… …er la valutazione dell'adeguatezza del contratto" (Sez. 1) ovvero se le risposte alle domande hanno eviden… …ato la po… …l… …deg…tezza del contratto che si intende sottoscrivere (Sez. 2).

Sezione 1

Il sottosc… Client… …hiara … voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto", o ad alcune … nel… …sapevole… che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto.
In fede.

Luogo e data _____ **Cliente** _____

Sezione 2

Il sottoscritto Intermediario _____ dichiara di aver informato il Cliente dei principali motivi per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta contrattuale non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle esigenze del Contraente.
Il sottoscritto Cliente dichiara di voler comunque stipulare il contratto.
In fede.

Luogo e data _____ **Intermediario** _____ **Cliente** _____

Motivi di inadeguatezza: ☐ mancanza di informazioni ☐ capacità di risparmio insufficiente ☐ assenza di persone da tutelare ☐ altro (specificare)

FAC-SIMILE

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

APPENDICE
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D'OFFERTA

Data di deposito in CONSOB del Glossario: 30/03/2011

Data di validità del Glossario: 31/03/2011

Aliquota di retrocessione: Percentuale del rendimento dell'attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che individua il rendimento retrocesso, ossia il rendimento che, nell'ambito del meccanismo di rivalutazione periodica del capitale, concorre a definire il rendimento consolidato, ossia il rendimento che viene riconosciuto in via definitiva all'investitore-contraente.
Aliquota trattenuta: Percentuale del rendimento della attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che viene trattenuta dall'Impresa di assicurazione.

Capitale investito: Parte del premio versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione nella Gestione interna separata. Esso è determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento del premio.
Capitale maturato: Capitale che l'investitore-contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date effettuata secondo le modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale.
Capitale nominale: Premio versato per la sottoscrizione di una Gestione interna separata al netto delle spese di emissione.
Capitale rivalutato iniziale: Valore derivante dalla rivalutazione iniziale del capitale investito al momento di sottoscrizione in base al tasso tecnico.
Consolidamento: Meccanismo in base a cui l'investitore-contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale.
Conversione (c.d. switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento da Gestioni interne separate/linee/combinazioni libere ovvero da altre provviste di attivi sottoscritte e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in altre Gestioni interne separate/linee/combinazioni libere ovvero in altre provviste di attivi. Il presente contratto non prevede la possibilità di effettuare operazioni di switch.
Costi di caricamento: Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

Determinazione: Confronto tra il rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato riconosciuto all'investitore-contraente.
Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Gestione interna separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto alle altre attività della stessa. I premi versati dall'investitore-contraente, al netto dei costi applicati, sono investiti in tale fondo.

Frequenza di consolidamento: Frequenza con la quale l'Impresa di assicurazione riconosce in via definitiva all'investitore-contraente il rendimento consolidato. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.
Frequenza di determinazione: Frequenza con la quale l'Impresa di assicurazione confronta il rendimento retrocesso con il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato.
Frequenza di rilevazione: Frequenza con la quale l'Impresa di assicurazione rileva il rendimento della Gestione interna separata.

Per il presente contratto la frequenza di rilevazione del rendimento è riferita alla sola Gestione interna separata.
Misura di rivalutazione: Incremento periodico che viene attribuito al capitale maturato rispetto al periodo precedente. Qualora sia previsto un tasso tecnico, tale misura, applicata al capitale rivalutato iniziale, è determinata scontando al tasso tecnico la differenza tra il rendimento consolidato e il tasso tecnico medesimo.
Per il presente contratto è prevista l'applicazione del tasso tecnico.
Modulo di proposta: Modulo sottoscritto dall'investitore-contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: Orizzonte temporale consigliato di permanenza nell'investimento finanziario. Tale orizzonte, espresso in termini di anni, è determinato in relazione al tempo necessario per recuperare i costi del prodotto avendo riguardo, tra l'altro, al tasso di rendimento minimo garantito previsto.

Prelievo in punti percentuali assoluti: Modalità di prelievo sul rendimento rilevato secondo cui l'Impresa di assicurazione trattiene un margine (c.d. tasso di rendimento trattenuto) e determina in via residuale il rendimento retrocesso.
Prelievo percentuale: Modalità di prelievo sul rendimento rilevato secondo cui il rendimento retrocesso e la quota-parte trattenuta dall'Impresa di assicurazione vengono determinati applicando rispettivamente un'aliquota di retrocessione e un'aliquota trattenuta al rendimento rilevato.
Premio periodico: Premio che l'investitore-contraente si impegna a versare all'Impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del premio periodico sia stabilito dall'investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di contratto, esso è anche detto premio ricorrente.
Premi unico: Premio che l'investitore-contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.
Premi unico ricorrente: Premio che l'investitore-contraente si impegna a corrispondere all'Impresa di assicurazione, al momento della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata pagamento premi, ciascun premio unico ricorrente determina, in modo indipendente dagli altri, la corrispondente prestazione.
Premio versato: Importo versato dall'investitore-contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all'investitore-contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Prodotto finanziario di capitalizzazione: Prodotto che lega la prestazione dell'Impresa di assicurazione all'andamento di una o più Gestioni Interne Separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o complementare, all'andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale prodotto consente all'investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso del capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e gestione/i, ed, eventualmente, anche di una rivalutazione iniziale calcolata in base al tasso tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale iniziale del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l'acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato.
Il presente contratto prevede che la prestazione sia legata ad una sola Gestione interna separata.
Proposta d'investimento finanziario: Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall'investitore-contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.

Recesso: Diritto dell'investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Rendimento consolidato (anche detto Rendimento riconosciuto): Rendimento in base al quale l'Impresa procede alla rivalutazione del capitale alle date di consolidamento previste dalla Condizioni di

contratto. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in funzione del rendimento di una o più gestioni interne separate al netto dei costi prelevati dall'Impresa di assicurazione e in funzione del tasso di rendimento minimo garantito e della c.d. frequenza di determinazione.

Rendimento retrocesso: Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla componente del rendimento rilevato trattenuta dall'Impresa di assicurazione.

Rendimento rilevato: Risultato conseguito dalla Gestione interna separata.

Revoca della proposta: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto: Facoltà dell'investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto.

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario.

Tasso tecnico: Tasso di rendimento minimo riconosciuto inizialmente al sottoscrittore del prodotto finanziario. L'applicazione di tale tasso al capitale investito determina il valore del c.d. capitale rivalutato iniziale.

Tasso di rendimento minimo garantito: Tasso di rendimento che l'Impresa di assicurazione garantisce sul capitale investito. Può essere applicato (in tutto - e in tale ipotesi coincide con il tasso tecnico - o in parte) ai fini della determinazione del capitale rivalutato iniziale, oppure può essere applicato periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore massimo che l'Impresa di assicurazione può assegnare al tasso di rendimento minimo garantito è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di capitalizzazione sia legato a gestioni interne separate ovvero ad altre provviste di attivi.

Tasso di rendimento trattenuto: Margine sul rendimento di una o più gestioni interne separate che l'Impresa di assicurazione non retrocede all'investitore-contraente e trattiene per sé.

sara vita
via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

Modello V327M G ed. 03/2011

Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita Spa (di seguito Impresa), che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ (di seguito Gestione Separata).

   La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

   Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata, di cui all'All. a) del Regolamento ISVAP 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l'Impresa individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
   L'Impresa, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.
   Nella Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente Gestione Separata viene indicato l'effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.

   Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:
   i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.
      Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.
      Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni
   ii) qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
   iii) l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riverse tecniche.

   Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

   Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.
   Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

   Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'Impresa per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
   La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:
- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti ISVAP) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l'Assicurato.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.
Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:
- relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
- effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

2. La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D.lgs n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.
   Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
   Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
   La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

   Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.
   Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

4. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.

sara vita
via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

Modello V327M RG ed. 12/2011